

**FIDS**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N. 26/17**

**(Proc.to n. 1/17 RGTF)**

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente relatore

Avv. Daniela Liccardi - Componente

Avv. Roberta Leoni - Componente

Nel procedimento iscritto al n. 1/2017 promosso dai tesserati:

1) Gianluca Mari

2) Cira Parente

3) Giovanni Petrosino

4) Giovanvattista Scalia

5) Cristina Silvestri

6) Giuseppe Stranieri

Contro la Federazione Italiana Danza Sportiva – F.I.D.S.

Ha pronunciato la seguente decisione

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

I sigg.ri Gianluca Mari, Cira Parente, Giovanni Petrosino, Giovanbattista Scalia, Cristina Silvestri e Giuseppe Stranieri, tutti nella qualità di Giudici Federali di III livello “*Danze standard e latino americane*”, hanno proposto ricorso – spedito a mezzo del servizio postale in data 22 giugno 2017 – contro la Federazione Italiana Danza Sportiva avverso e per l’annullamento *in parte qua* (v. *infra*) del “*Bando per l’ammissione all’esame per il conseguimento della qualifica di Giudice Federale di livello A/S danze standard e latino americane*” approvato con Delibera del Consiglio Federale n. 98 del 29 aprile 2017 e pubblicato sul sito federale in data 9 maggio 2017.

A fondamento della dedotta censura di illegittimità, i ricorrenti hanno contestato la violazione di legge e/o di regolamento per vizio di eccesso di potere per

**FIDS**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N. 26/17**

**(Proc.to n. 1/17 RGTF)**

contraddittorietà ovvero per travisamento e disparità di trattamento nonché per difetto di motivazione, concludendo affinché il Tribunale Federale, competente *ratione materiae*, “*voglia revocare/annullare il Bando limitatamente alla parte che non tutela il diritto acquisito dei ricorrenti e nella parte in cui individua il fabbisogno in 12 Giudici senza comprendere i ricorrenti*”.

I motivi di ricorso, reiterati dai ricorrenti nelle memorie integrative del 5 settembre 2017, sono stati contestati dalla Federazione Italiana Danza Sportiva, che, tempestivamente costituitasi in giudizio, ha, preliminarmente in rito, eccepito la inammissibilità del ricorso per tardività ovvero per difetto assoluto di procura, e, nel merito, la infondatezza delle censure mosse, concludendo per il rigetto della domanda.

Sentiti i procuratori delle parti, comparsi all’udienza di discussione dell’11 settembre 2017, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto oltre il termine decadenziale di cui all’art. 48 *quater*, II comma, R.G. a mente del quale “*Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto ...*”.

Nel caso che ne occupa è circostanza pacifica e non controversa che il Bando gravato sia stato pubblicato sul sito federale F.I.D.S. in data 9 maggio 2017 e, pertanto, da tale data è iniziato a decorrere il termine perentorio di trenta giorni per la proposizione della impugnazione, in considerazione che la pubblicazione sul sito federale “*implica, in ogni caso, piena conoscenza dell’atto*” (cfr. art. 48 *quinquies*, ultimo comma, R.G.).

**FIDS**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N. 26/17**

**(Proc.to n. 1/17 RGTF)**

Di contro il ricorso, che qui ne occupa, è stato proposto, mediante spedizione con il servizio postale, soltanto in data 22 giugno 2017, ben oltre il suddetto termine di decadenza.

L'accoglimento della eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per essere stato proposto oltre il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall'art. 48 *quater*, II comma, Reg. Giustizia, non esime questo Collegio dall'indagare sul significato e sulla portata della locuzione “ ... e comunque, non oltre un anno dall'accadimento ” di cui alla citata norma.

Invero, se il suddetto termine di trenta giorni è stato sicuramente imposto dal legislatore federale come termine di decadenza decorrente dalla piena conoscenza dell'atto o del fatto, altrettanto non può dirsi per l'ulteriore termine annuale.

In punto, questo Tribunale ritiene di aderire all'arresto formatosi nella giurisprudenza amministrativa in fattispecie del tutto sovrapponibili a quella che qui ne occupa, osservando che il termine annuale non costituisce un vero e proprio termine di decadenza, regolato dall'art. 2964 cod. civ., ma si tratta di una mera presunzione legale assoluta, avente ad oggetto la persistenza dell'interesse ad agire in giudizio per ottenere il provvedimento richiesto, nonostante il decorso di un notevole lasso di tempo dalla data dell'accadimento e/o pubblicazione dell'atto impugnato (*cf. ex multis* Tar Campania – Napoli, sent.za n. 6747/2006).

Di qui la inammissibilità del ricorso.

2. Sotto altro e diverso profilo, il ricorso è parimenti inammissibile poiché, per giurisprudenza costante a cui codesto Collegio ritiene di aderire, la illegittimità delle clausole di un bando di concorso può essere fatta valere soltanto all'esito delle prove concorsuali, salvo che si tratti di clausole a valenza c.d. “escludente”, cioè che per il loro contenuto ostativo impediscano *ex ante* la partecipazione al concorso (*cf. ex multis* TAR Lazio – Roma, 12 maggio 2015 n.

**FIDS**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**  
**N. 26/17**  
**(Proc.to n. 1/17 RGTF)**

6858), e non è questo il caso censurato dai ricorrenti i quali hanno liberamente scelto di non partecipare al concorso ed, in ogni caso, nulla hanno dedotto circa le risultanze concorsuali.

In punto è pacifica in giurisprudenza la improcedibilità del ricorso avverso il bando di concorso per omessa impugnazione delle graduatorie definitive ovvero dell'esito finale degli esami. La graduatoria finale, infatti, si configura come un atto autonomamente lesivo della posizione dei ricorrenti, da impugnare nel termine di decadenza, la cui inoppugnabilità fa divenire improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il gravame proposto contro gli atti presupposti ed intermedi (*recte*: bando). Sul punto di diritto, questo Collegio ritiene di aderire ai principi elaborati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui una volta impugnati il bando e/o l'esclusione dal concorso, occorre poi impugnare anche l'atto conclusivo del procedimento nel frattempo intervenuto, pena l'improcedibilità del ricorso avverso l'atto presupposto (Consiglio di Stato, Sezione V, 11 agosto 2010, n. 5618, 17 settembre 2008, n. 4400, 10 maggio 2010 n. 2766, 26 agosto 2008, n. 4053). Tale conclusione trova conforto nel condiviso orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la non necessità di impugnazione dell'atto finale, quando sia stato già contestato quello preparatorio, opera unicamente quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l'atto successivo si pone quale inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove ed autonome valutazioni di interessi, né del destinatario dell'atto presupposto, né di altri soggetti. Diversamente, quando l'atto finale, pur partecipando della medesima sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto preparatorio, non ne costituisce conseguenza inevitabile perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, l'immediata impugnazione

**FIDS**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**N. 26/17**

**(Proc.to n. 1/17 RGTF)**

dell'atto preparatorio non fa venir meno la necessità di impugnare l'atto finale  
(Consiglio di Stato, Sezione V, 11 agosto 2010; 22 gennaio 2014, n. 329).

Di qui un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso.

**PQM**

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il ricorso.

Ogni altra questione resta assorbita.

Roma, 15 settembre 2017.

Il Segretario

Paola Gatta

Il Collegio

Avv. Massimo Garzilli

Avv. Daniela Liccardi

Avv. Roberta Leoni